REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai magistrati:

Angelo Bax	Presidente
Elena Papa	Consigliere, relatore
Alessandra Cucuzza	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 83/2026

Sul ricorso iscritto al numero 63235 del registro di segreteria, proposto dal sig. Ajroudi Tarek, nato a Tunisi, il 18 febbraio 1977 e residente in Firenze, via del Leone, n. 35/2 (di fatto senza fissa dimora), c.f. JRDTRK77B18Z352M, rappresentato e difeso dall'avv. Marinella Baschiera del foro di Firenze (c.f. SCMNL73D59E625X) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, all'indirizzo pec marinella.baschiera@firenze.pecavvocati.it, o fax 055/3890786;

Per la revocazione della sentenza di questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti n. 75/2023;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile);

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza dell'8 ottobre 2025, il relatore, consigliere Elena Papa, il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Elena Di Gisi, nonché, per la parte, l'avv. Marinella Baschiera;

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso del 23 aprile 2025 il sig. Ajroudi Tarek ha adito questo giudice per la revocazione della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana n. 75/2023, che lo ha condannato in contumacia al pagamento a favore della regione Toscana di € 13.957,20, oltre accessori ed interessi, per inosservanza dell'obbligo di restituzione a tale Ente di somme originariamente percepite come contributo pubblico per il sostegno dell'imprenditoria giovanile ad un proprio progetto imprenditoriale, poi mai realizzato (le somme erano state stanziate a tal fine nell'ambito del bando regionale "Giovanisì", a valere sui fondi "CREAZIONE IMPRESA - PRSE 2012/2015 POR FESR 2014/2020 – Azione 3.5.1 A2 e Azione 1.1.2.B - Sezioni Commercio, Turismo, attività terziarie").

Afferma di essere venuto a conoscenza di detta sentenza di condanna della Corte dei conti solo a seguito di notifica della conseguente cartella esattoriale dell'Agenzia delle entrate, ricevuta in data 14 febbraio 2024.

Al contrario, non sarebbe stato messo in grado di conoscere del processo per insufficienza delle ricerche svolte dall'ufficiale giudiziario nella sede della notifica, sia dell'invito a dedurre, che dell'atto di citazione, avvenuta, dapprima, ai sensi dell'art. 140 e, poi, dell'art. 143 del c.p.c.. Contesta di essere stato effettivamente irreperibile, dato

che, sebbene nel periodo di interesse non avesse fissa dimora, gli atti del procedimento penale, in cui era parimenti coinvolto per i medesimi fatti, sarebbero stati tutti correttamente notificati presso lo studio legale ove aveva eletto domicilio.

Afferma, pertanto, la nullità di entrambe le notifiche e la conseguente nullità sia degli atti notificandi che della stessa sentenza oggetto dell'odierna domanda di revocazione e, nella sua qualità di "*parte contumace* [che] *dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, o per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 93…",* sostiene che il presente ricorso per revocazione sia ammissibile ai sensi dell'art. 178, comma 4, del CGC, non essendo sottoposto agli ordinari termini di decadenza.

Nel merito propone due argomenti ritenuti motivi di revocazione:

1) Quello della nullità della sentenza di primo grado per i vizi di notificazione suesposti, già utilizzato per sostenere l'ammissibilità del ricorso;

2) Quello dell'esistenza di un giudicato penale di assoluzione - la sentenza del Tribunale penale di Firenze, sez. III, n. 6021 del 22.12.2022 -, avente ad oggetto i medesimi fatti esaminati dalla pronuncia n. 75/2023. In particolare, il ricorrente era stato assolto dai reati di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato ai sensi dell'art. 316-bis del c.p. e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai sensi dell'art. 640-*bis* del c.p., in quanto commessi con l'esimente della forza maggiore. In sede penale era stata valorizzata la complessa vicenda che ha riguardato il sig. Ajroudi, il quale,

rientrato in Tunisia subito dopo avere percepito il contributo pubblico per sostegno alla propria attività di impresa, si era ammalato, come da certificato medico prodotto, e, successivamente, per vari anni, aveva avuto difficoltà ad ottenere un nuovo permesso di soggiorno, dovendo fare ricorso anche ad attività giudiziaria per tutelare la propria posizione e riuscendo a riacquisirlo solo a partire dal 9 aprile 2022. Per tali vicende non avrebbe più potuto portare a compimento l'investimento finanziato dal bando.

Infine, il ricorrente chiede l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato.

2. La Procura erariale si è costituita in giudizio con memoria del 12 settembre 2025 rimarcando la correttezza dell'intera procedura di notificazione degli atti e il rispetto della garanzia della loro conoscenza legale, e affermando che non può pretendersi in capo al notificante l'onere di effettuare qualsiasi ricerca astrattamente idonea a reperire informazioni utili alla notifica *ex* art. 139 del c.p.c., anche quando il notificando si renda irreperibile.

In relazione alla vicenda penale, e all'assoluzione ottenuta dal ricorrente in quella sede "per i medesimi fatti", una volta ricondotto il motivo di ricorso alla categoria dell'"errore di fatto", ai sensi dell'art. 202, comma 1, lett. f), del CGC, ne contesta la fondatezza per il diverso oggetto dei due giudizi e delle due responsabilità indagate, quella penale e quella amministrativo-contabile.

Contesta, infine, l'ammissibilità della domanda di ammissione a gratuito patrocinio per mancata produzione dell'istanza da presentarsi

al Consiglio dell'ordine degli Avvocati e dei suoi esiti, ai sensi degli artt. 78 e 124 del d.P.R. n. 115/2002.

Il ricorrente ha provveduto al deposito di una memoria di replica in data 17 settembre 2025, riassunta poi verbalmente in udienza, con cui ha precisato quanto già affermato in ricorso.

Con riguardo all'ammissione a gratuito patrocinio ha chiarito di avere inteso presentare l'istanza direttamente in sede di giudizio per ragioni di celerità. Successivamente, a giudizio discusso, in data 7 novembre 2025, ha depositato istanza di ammissione a gratuito patrocinio avanzata all'Ordine degli avvocati di Firenze specificamente per il presente giudizio, nonchè conseguente provvedimento dell'Ordine degli avvocati di accoglimento del 5 novembre 2025.

La Camera di consiglio è stata riaperta in data 12 febbraio 2026 per le ulteriori verifiche anche in ordine alla sopravvenienza normativa della legge n. 1/2026 che, all'art. 6, dispone la retroattività delle disposizioni ivi recate in tema di responsabilità erariale.

Considerato in

DIRITTO

1. Il ricorso per revocazione della sentenza n. 75/2023 è inammissibile e, pertanto, non può essere accolto, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 178, comma 4, del CGC, essendo decorso più di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata e dovendosi ritenere la piena validità degli atti di cui il ricorso invoca accertarsi la nullità e, cioè, gli atti di Procura introduttivi del giudizio esitato nella sentenza impugnata e loro rispettive notifiche, nonché,

consequenzialmente, la sentenza stessa.

2. Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, infatti, fermo restando che il notificante è tenuto ad usare l'ordinaria diligenza per "*vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando*…", questa "*non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la sua ultima residenza conosciuta), in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari e interessi, che siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora)"* (cfr. Cass., sent. n. 12526/2014, cfr. anche Cass. ord. n. 19012/2017; 10983/2021).

"È [peraltro] *richiesto anche che l'ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili del caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza"* (cfr. Cass., sent. n. 1092/1998).

Pertanto, "*la notifica deve ritenersi nulla qualora la relata non contenga alcuna indicazione in ordine alle indagini compiute per accertare la residenza del destinatario*" (Cass. 4339/2001)

3. Nel giudizio di responsabilità che ha portato alla condanna del

sig. Ajroudi per il danno erariale da mancato uso dei fondi pubblici ricevuti nell'ambito del progetto di incentivo all'imprenditoria giovanile Giovanisì, le notifiche degli atti introduttivi sono state svolte secondo ordinaria diligenza, avendo il notificante provveduto, sin dalla fase della notifica dell'invito a dedurre, da un lato alla notifica via pec, in data 21 ottobre 2021, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal sig. Ajroudi nella domanda di finanziamento e, dall'altro lato, al tentativo di notifica presso l'indirizzo di via Valdarno, 3, di Firenze, come risultante dal certificato anagrafico dell'epoca, appositamente richiesto, e peraltro coincidente con quello indicato dal sig. Ajroudi nella medesima domanda di finanziamento che – a seguito della condotta inadempiente agli obblighi e alla mancata volontaria restituzione alla Regione dei fondi non utilizzati per i fini imprenditoriali pattuiti - ha dato origine al giudizio di responsabilità.

Con pari diligenza, l'ufficiale giudiziario ha provveduto alla ricerca del notificando presso tale indirizzo, tentando la notifica a mani ai sensi dell'art. 139 del c.p.c., ovvero, in casi di temporanea assenza, ai sensi dell'art. 140 del c.p.c., recandosi *in loco* e, come espressamente riportato in relata del 29 ottobre 2021, esaminando i campanelli all'indirizzo sopraddetto, ove il nominativo del sig. Tarek non risultava, nonchè cercando – senza esito utile - persone che potessero offrire informazioni sui luoghi in cui l'Ajroudi si fosse spostato, con espressa relazione, in relata, della ricerca (infruttuosa) effettuata.

La successiva interlocuzione con il Comune di Firenze, svolta dalla Procura procedente, ha portato all'acquisizione di certificato di

irreperibilità che ha giustificato il ricorso alla notifica ai sensi dell'art. 143 del c.p.c..

Venendo, poi, alla notifica dell'atto di citazione, l'indagine anagrafica svolta dalla Procura notificante aveva condotto ad accertare l'iscrizione del sig. Ajroudi – a partire dal 26 gennaio 2022, data recentissima rispetto all'interrogazione del 2 febbraio 2022 - all'elenco "Anagrafe dei senza fissa dimora", presso l'associazione La Fenice di Firenze, in via del Leone 35/2 – "residenze virtuali", determinando così un primo tentativo di notifica a tale sede, ove l'interessato avrebbe dovuto fare riferimento ai fini delle eventuali comunicazioni che lo riguardassero. E, tuttavia, il tentativo di notifica, in data 11 febbraio 2022, aveva dato esito negativo, dato che la cartolina di ritorno della raccomandata A/R inviata, era stata ricevuta in data 18 febbraio 2022 con dicitura "sconosciuto", con conseguente adozione, anche in questo caso, della procedura di notifica di cui all'art. 143 del c.p.c..

Peraltro, nonostante la nazionalità estera, l'iscrizione all'associazione La Fenice, di pochi giorni antecedente all'indagine anagrafica della Procura, doveva ragionevolmente far escludere che il sig. Ajroudi si fosse recato all'estero e che si dovesse, quindi, procedere alla verifica della sua domiciliazione tramite consolato (arg. a contrario da Cass. sent. n. 17307/2015, per cui "*quando il destinatario della notifica sia trasferito all'estero senza annotazione nei registri d'anagrafe, il notificante che abbia avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento di residenza, è tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche presso l'ufficio consolare prima di procedere alla notificazione nelle forme*

dell'art. 143 c.p.c., fermo restando che l'omissione di tali incombenze comporta l'inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario, determinando, altrimenti la mera nullità della stessa).

Si deve pertanto ritenere integrato il requisito dell'ordinaria diligenza nelle ricerche della residenza, domicilio o dimora del convenuto nel rispetto del principio della conoscenza legale degli atti, che garantisce, da un lato, il diritto del notificando a conoscere delle azioni processuali nei propri confronti, ma, dall'altro lato, quello del notificante a poter procedere dopo avere adottato ogni sforzo utile ad individuarne la residenza, domicilio o dimora, senza essere tenuto ad *impossibilia* in caso di irreperibilità, in un equilibrio tra diritto di difesa ed efficienza processuale. In tal modo l'ordinamento risponde all'esigenza di evitare che la mancata conoscenza effettiva, dovuta a cause non imputabili al notificante, paralizzi il processo e impedisca la tutela giurisdizionale.

Né può sostenersi, come vorrebbe il ricorrente, che la situazione di "senza fissa dimora" imponga un livello di impegno maggiorato ed ulteriore rispetto a quello dell'ordinaria diligenza, tanto più nel caso presente, in cui il notificante aveva contezza dell'iscrizione del nominativo del notificando presso l'elenco dei senza fissa dimora tenuto dall'associazione La Fenice, che, tra l'altro, per espressa comunicazione del Comune di Firenze, "*riceve la posta degli iscritti*" (mail del Comune alla Procura erariale del 2 febbraio 2022).

Infine, non vale a superare tali conclusioni l'affermazione dell'odierno ricorrente secondo cui la Procura erariale avrebbe potuto accedere al

nominativo del proprio legale attraverso gli atti del processo penale in cui era costituito parte civile e provvedere per tale via alla notificazione dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione.

Il notificante non può infatti ritenersi obbligato a svolgere un'indagine presso altri plessi giudiziari al fine di conoscere se esistano giudizi pendenti in cui il notificando sia coinvolto a qualunque titolo, superando tale prospettazione i limiti dell'ordinaria diligenza richiedibile anche nei riguardi di una Procura erariale che non ha speciali contatti con la Procura della Repubblica per questi fini, né tanto meno alcun accesso diretto alle istruttorie e ai giudizi penali in corso.

4. Ritenuto inammissibile il ricorso per decadenza dai termini, questo deve intendersi tale anche in relazione ai motivi, che in entrambi i casi esulano dall'elenco tassativamente indicato all'art. 202 del CGC, rimanendo il primo (nullità delle notifiche) assorbito nel vaglio sopra svolto, e il secondo (intervenuta pronuncia di assoluzione in sede penale per i reati contestati di malversazione di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato ai sensi dell'art. 316-*bis* del c.p. e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai sensi dell'art. 640-*bis* del c.p.), non correttamente ricondotto dal ricorrente ad errore di fatto ai sensi dell'art. 202, comma 1, lett. f), del CGC), stante l'inconferenza, nel giudizio di responsabilità erariale, degli esiti del giudizio penale. Si tratta, infatti, di due responsabilità diverse per natura ed oggetto e pienamente autonome l'una rispetto all'altra (Cfr. Corte dei conti, SS.RR., ord. n. 16/2021, n. 2/2020, n. 9/2018, n.

12/2018 e n. 1/2017; Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 24/2026, Sez. Lazio, sent. n. 371/2025).

Ne discende che l'assoluzione ottenuta in sede penale per il ricorrere della causa di giustificazione della forza maggiore non incide sull'obbligo restitutorio della somma ricevuta per fini di incentivo all'imprenditoria e non utilizzata, da cui il convenuto vorrebbe essere sollevato. Il danno si è infatti integrato con il mancato utilizzo dei fondi ricevuti per i fini di pubblico interesse per i quali erano stati versati, a discapito del programma di sostegno all'imprenditoria giovanile in cui il sig. Ajorudi si era inserito al momento dell'accoglimento della propria domanda di finanziamento, a discapito di altri che, al contrario, ne avrebbe fatto l'uso per il quale erano destinati.

In altri termini, nell'azione di responsabilità innanzi alla Corte dei conti rilevano sia la condotta di acquisizione di fondi pubblici destinati ad un fine e del loro mancato utilizzo a tale fine, sia quella della mancata restituzione e della volontà di non provvedervi, sia, infine, il nesso di causalità tra tale condotta e il danno all'erario, già accertati dalla sentenza di questa Sezione n. 75/2023.

Conseguentemente, la mancata valorizzazione, innanzi al giudice contabile, dell'assoluzione intervenuta in sede penale, non costituisce errore di fatto ai sensi dell'art. 202, comma 1, lett. f), del CGC.

5. La sopravvenienza normativa della legge n. 1/2026 e, con essa, la previsione recata dall'art. 6, della retroattività delle disposizioni ivi contenute anche rispetto ai giudizi pendenti, avvenuta nelle more del deposito della presente sentenza, non svolge alcun effetto sulla

decisione assunta, in quanto circoscritta a giudizi di responsabilità erariale per colpa grave, estranei al presente giudizio di revocazione di precedente sentenza di condanna per dolo.

6. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese. Si provvede con separato decreto alla pronuncia sull'ammissione al patrocinio a carico dello Stato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese.

Così deciso in Firenze, nelle camere di consiglio dell'8 ottobre 2025 e del 12 febbraio 2026.

L'Estensore	Il Presidente
Cons. Elena Papa	Angelo Bax
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 09/09/2026

Il Funzionario

Daniele Iliceto

F.to digitalmente